

CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

REGOLAMENTO

L'Amministrazione comunale di Tarquinia, con deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 26/04/2010 ha istituito la Consulta comunale delle Associazioni per il Volontariato di Tarquinia, quale organismo democratico di confronto, valutazione e coordinamento tra il Volontariato presente nel territorio e le Istituzioni locali. Con il presente documento si intende fornire le regole di base per il funzionamento della predetta Consulta.

Art. 1 – Impegni

Oltre a quanto stabilito all'art. 2 dello Statuto, è consolidato fra la Consulta e le Associazioni ad essa aderenti, pur nel rispetto della autonomia di queste ultime, l'impegno alla reciproca informazione sulle rispettive attività svolte.

Per tali fini, se richiesto dalle Associazioni aderenti, la Consulta si impegna a partecipare agli incontri sociali informativi che queste riterranno utili.

Gli organi della Consulta, in funzione delle competenze riconosciute dallo Statuto, si esprimono sugli atti che le Istituzioni locali vorranno sottoporle.

Gli organi della Consulta sono impegnati ad operare nel pieno rispetto dello Statuto sociale.

Art. 2 – Associati

Oltre a quanto disposto dall'articolo 3 dello Statuto in merito alle Associazioni aderenti, è stabilito che ogni Associazione aderente alla Consulta é tenuta a fare proposte, a concorrere nel modo più impegnativo affinché la Consulta stessa possa perseguire le finalità sociali stabilite dallo Statuto.

Art. 3 – Recesso, decadenza, esclusione delle Associazioni aderenti

La qualità di aderente alla Consulta si perde per recesso, decadenza, esclusione.

Recesso: l'Associazione che intende recedere dalla Consulta deve dare comunicazione scritta al Comitato Esecutivo.

Decadenza: é pronunciata dal Comitato Esecutivo nei confronti delle Associazioni aderenti che si sono sciolte o che non partecipano ai lavori dell'Assemblea Generale per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo.

Esclusione: il Comitato Esecutivo provvede all'esclusione delle Associazioni che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità con le finalità della Consulta o che non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La deliberazione presa in materia di recesso, decadenza ed esclusione deve essere comunicata alle Associazioni interessate mediante comunicazione scritta. Le controversie che insorgono tra le Associazioni e la Consulta in merito ai provvedimenti adottati dall'Esecutivo in materia di decadenza o esclusione, saranno demandate alla decisione dell'Assemblea Generale che entro tre mesi dalla richiesta si esprime in via definitiva, sentito il Sindaco o suo delegato.

Art. 4 – Dimissioni, decadenza, esclusione dei membri del Comitato Esecutivo

La qualità di membro del Comitato Esecutivo della Consulta si perde per dimissioni, decadenza ed esclusione.

Dimissioni: il membro del Comitato Esecutivo che intende dimettersi deve darne comunicazione al Comitato Esecutivo mediante lettera scritta. L'Assemblea Generale provvede alla sua sostituzione, che avviene ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

Decadenza: é pronunciata dal Comitato Esecutivo nei confronti dei membri che non partecipano ai lavori, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive. La pronuncia di

decadenza è comunicata all'interessato mediante lettera scritta. L'Assemblea Generale provvede alla sua sostituzione, che avviene ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

Esclusione: è deliberata dalla prima Assemblea Generale, che provvederà anche alla sostituzione, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 6 del presente regolamento, nei confronti dei membri del Comitato Esecutivo che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità con le finalità delle Associazioni aderenti, e più in generale con le finalità della Consulta, quale organismo democratico di confronto, valutazione e coordinamento tra le organizzazioni aderenti e le Istituzioni locali.

Art. 5 – Specificazioni in merito al funzionamento e compiti dell'Assemblea Generale

La convocazione dell'Assemblea Generale deve effettuarsi mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione, la prima e la seconda convocazione, da inviarsi alle Associazioni aderenti almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Anche nel rispetto di quanto stabilito nell'art. 5 dello Statuto, l'Assemblea:

- 1) Approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e la relativa relazione, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento degli scopi statutari;
- 2) Proceda alla nomina delle cariche sociali e ad eventuali sostituzioni;
- 3) Approva i regolamenti che si vorranno adottare;
- 4) Delibera su tutti gli altri argomenti attinenti la gestione straordinaria, demandando l'esecuzione degli atti al Comitato Esecutivo;
- 5) Si pronuncia in via definitiva su ricorsi avverso decisioni assunte dal Comitato Esecutivo in materia di decadenza ed esclusione, sentito il Sindaco o suo delegato.

L'Assemblea deve avere luogo almeno due volte all'anno e deve tenersi entro i primi quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea si riunisce quante altre volte il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta espressamente richiesta da almeno un terzo delle Associazioni aderenti o da un Gruppo di Intervento.

Art. 6 – Modalità elettive

L'Assemblea procede raccogliendo le candidature presso la Segreteria, entro i tempi dalla stessa definiti. Non sono previsti limiti numerici, e ogni soggetto può essere candidato per una sola carica.

Nella richiesta di candidatura ciascun soggetto dovrà indicare l'Associazione della quale è membro e dichiarare da quanto tempo svolge la funzione di volontario. Potrà inoltre inserire il proprio curriculum.

Di tutte le candidature viene redatto apposito ed unico elenco, secondo l'ordine di presentazione della candidatura. Detto elenco viene affisso presso la sede della Consulta, a libera visione di tutti.

Ogni Associazione aderente alla Consulta può esprimere un solo voto e può portare una sola delega, che deve essere redatta in forma scritta e firmata dal Presidente dell'Associazione delegante.

Ogni associazione, per la nomina del Presidente, può esprimere una sola preferenza, mentre per la nomina dei membri dell'esecutivo, può esprimere un massimo di due preferenze.

Le schede di votazione vengono scrutinate dal Segretario, con l'ausilio di 2 volontari presenti alla votazione e non candidati.

In caso di parità di voti, viene eletto il candidato più giovane.

I risultati delle elezioni, quali atti ufficiali, vengono conservati presso la Segreteria della Consulta.

Art. 7 – Utilizzo della sala riunioni della Consulta

Il locale sede della Consulta, può essere richiesto ed utilizzato dalle singole Associazioni di volontariato aderenti, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

L'autorizzazione all'utilizzo della sala riunioni della Consulta da parte della singola associazione aderente viene concessa dal Presidente della consulta.

Il ritiro e la riconsegna delle chiavi della sala riunioni della Consulta deve essere effettuato a cura dell'Associazione richiedente presso la Segreteria della Consulta.

I locali richiesti dovranno essere utilizzati nel rispetto del decoro, della pulizia e dell'ordine, conformemente alla programmazione ed alla destinazione per le quali vengono concessi, tenendo conto anche della possibilità da parte di altri richiedenti di fruire dei medesimi spazi.

Le Associazioni richiedenti dovranno utilizzare il materiale concesso curando scrupolosamente che esso non venga danneggiato o destituito ad usi impropri.

Le Associazioni sono responsabili delle condizioni degli spazi, dei mobili, degli oggetti utilizzati. Ogni Associazione provvederà, al termine del periodo di utilizzo, a liberare gli spazi, in modo tale che l'Associazione che usufruirà successivamente dei locali riesca ad operare, secondo le proprie esigenze.

L'Associazione richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale per danni a cose e persone derivanti dall'utilizzo della sala riunioni della Consulta e del materiale accessorio, sollevando del pari la Consulta.

Art. 8 – Disposizioni finali

Ogni modifica o aggiunta al presente Regolamento deve essere assunta dall'Assemblea Generale con le modalità previste dallo Statuto per le modifiche statutarie.